

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON PIU' OPERATORI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA DEL PARCO MEZZI AZIENDALE DI PROPRIETÀ e IN USO a CONSER V.C.O. S.p.A. – LOTTO 2 MANUTENZIONE ATTREZZATURE

ACCORDO QUADRO

TRA

La società ConSer V.C.O. S.p.A., di seguito Committente, con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° VB-191791, P. IVA 01945190039, CF.93024180031, nella persona del Direttore Ing. Alberto Colombo, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, visti i poteri allo stesso conferiti con procura speciale di cui all'atto Notaio Monica Gramatica in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013.

E

La società Farid Industrie S.p.A., di seguito Fornitore, con sede legale in Vinovo (TO), via Moncalieri n. 109, iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 06500530016, R.E.A. TO-791881, P. IVA 06500530016, nella persona del Sig. Alberto Scotti, nato a Milano (MI) il 15/09/1959, C.F. SCTLRT59P15F205Y, per il presente atto domiciliato presso la sede societaria sopra emarginata, nella Sua qualità di Procuratore, visti i poteri allo stesso conferiti con procura speciale di cui all'atto Notaio Giordano, rep. 22002 del 31 maggio 2017.

E

La società Dray Car S.r.l., di seguito Fornitore, con sede legale in Villadossola (VB), viale dell'Industria snc., iscritta alla C.C.I.A.A. Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte al n. 02153400037, R.E.A. VB-196581, P. IVA 02153400037, nella persona del Sig. Paolo Zanghieri, nato a Domodossola (VB) il 10/10/1975, C.F. ZNGPLA75R10D332Q, per il presente atto domiciliato presso la sede societaria sopra emarginata, nella Sua qualità di legale rappresentante.

Di seguito anche *Parte* (individualmente) o *Parti* (congiuntamente).

Premesso che

1. ConSer V.C.O. S.p.A. è affidataria, da parte del Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.
2. Con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 24 del 08/03/2022 e successive modifiche e integrazioni con provvedimento n. 7 del 23/01/2023 è stato approvato l'avvio della procedura per l'affidamento dei servizi manutentivi relativi al parco veicolare della società, nominando, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile del procedimento l'arch. Rosanna Capella, e direttore dell'esecuzione il responsabile di settore sig. Valerio Colombo, nonché approvato il progetto per l'affidamento dei servizi, redatto dall'ufficio gare ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016 e la documentazione di gara per l'affidamento dei medesimi, mediante procedura di gara telematica aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la sottoscrizione di Accordo Quadro con più operatori economici, sul quale basare l'aggiudicazione di Appalti Specifici aventi ad oggetto i servizi di manutenzione ordinaria, programmata, straordinaria ed assistenza tecnica dei veicoli facenti parte del parco mezzi della società ConSer V.C.O. S.p.A., ivi compresi quelli attrezzati e destinati alle attività di raccolta rifiuti, per un periodo di mesi quarantotto.
3. È stata indetta procedura aperta telematica per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con più operatori alle condizioni tutte fissate.
4. Vista la procedura espletata.
5. Visto che con provvedimento n. 60 dell'8/06/2023, l'Amministratore Unico ha approvato i verbali e l'esito di gara, individuando gli Operatori Economici con i quali stipulare l'Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali

1. Il presente Accordo Quadro regola il rapporto tra le Parti, le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la documentazione di gara, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: il capitolato tecnico e l'offerta economica di ciascun Fornitore.
3. Il contenuto del presente Accordo Quadro e dei suoi allegati costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e che si applicano a regolazione dei singoli Appalti Specifici.
4. I Fornitori dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, compreso il capitolato tecnico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
5. Per quanto non previsto nel presente Accordo Quadro si intendono richiamate ed applicabili tutte le disposizioni normative, le ordinanze sindacali aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate. I Fornitori, nell'esecuzione dei servizi, dovranno uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso degli Appalti Specifici.
6. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro e dei documenti contrattuali, da una parte, e quanto dichiarato nell'offerta, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio del Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.

Art. 2 - Condizioni generali

1. Il Fornitore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
 - a. È dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere l'Accordo Quadro e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
 - b. È in possesso, al momento della stipula dell'Accordo Quadro e sarà in possesso per tutta la durata del medesimo, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Fornitore.
2. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Committente, nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Appalti Specifici mediante l'aggiudicazione diretta e/o il rilancio del confronto competitivo, ai sensi del successivo art. 7, nei quali sarà specificato, di volta in volta, l'oggetto dei servizi.
3. I Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della procedura di gara e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi appalti.
4. I singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra il Committente e il Fornitore risultato aggiudicatario del singolo appalto specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente accordo, nonché nella richiesta di offerta.
5. Le Parti danno atto che non esistono motivi ostativi alla stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei Contratti.

Art. 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e modalità di affidamento da parte del Committente dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Servizio aventi ad oggetto i servizi di manutenzione ordinaria, programmata, straordinaria e di assistenza tecnica dei veicoli appartenenti al parco mezzi di ConSer V.C.O. S.p.A., ivi compresi quelli attrezzati e destinati alle attività di raccolta rifiuti, relativamente ad autotelai, attrezzature speciali per la raccolta rifiuti e carrozzerie, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi allegati, per il Lotto 2 – manutenzioni meccaniche ed elettriche attrezzature.
2. Per ogni lotto potranno sottoscrivere l'accordo più operatori economici che si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Servizio che si perfezioneranno con la ricezione, da parte degli stessi, di lettera d'ordine quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.
3. L'affidamento dell'Appalto Specifico da parte del Committente in favore del Fornitore prescelto deve avvenire secondo le modalità previste al successivo articolo 6.
4. Il Fornitore si impegna a eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nel contratto di servizio e segnatamente: i servizi di manutenzione ordinaria, programmata, straordinaria e di

assistenza tecnica dei veicoli appartenenti al parco mezzi del Committente, ivi compresi quelli attrezzati e destinati alle attività di raccolta rifiuti, relativamente alle attrezzature speciali per la raccolta rifiuti.

Art. 4 - Durata e modifiche dell'Accordo Quadro – Durata degli appalti specifici

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel bando di gara.
2. Per durata dell'Accordo Quadro s'intende il periodo entro il quale il Committente può procedere all'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Si applica l'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che consente al Committente di incrementare l'importo dei singoli lotti dell'Accordo Quadro sino a concorrenza del quinto.
4. La durata dei contratti che derivano dagli Appalti Specifici può arrivare fino a 36 mesi e potrà essere rinnovata di ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta del Committente da inviare ai Fornitori con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per lo specifico lotto dell'Accordo e fino al raggiungimento del medesimo.

Art. 5 - Garanzie e polizze assicurative

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo Quadro, è richiesta una garanzia pari all'1% del valore stimato dell'Accordo Quadro, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore nell'ambito dell'Accordo Quadro, e in particolar modo l'obbligo di accettazione dei contratti specifici e di partecipazione agli eventuali rilanci competitivi, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
4. Si dà atto che:
 - Farid Industrie S.p.A. ha presentato polizza fideiussoria n. 5387.00.27.2799862655 stipulata con SACE BT S.p.A.– Direzione Generale Roma in data 19/06/2023, per l'importo di €. 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00) e che si è avvalsa della facoltà di riduzione delle garanzie, ai sensi del combinato disposto degli art. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in virtù del possesso di Certificazione del Sistema di gestione della qualità della serie ISO 9001:2015 n. CERT-05304-99-AQ-TRI-SINCERT, rilasciata da DNV-GL Business Assurance Italia S.r.l. e con scadenza il 19/11/2023 e di Certificazione del Sistema di gestione ambientale della serie ISO 14001:2015 n. 64040-2009-AE-ITA-SINCERT, rilasciata da DNV-GL Business Assurance Italia S.r.l. e con scadenza il 28/10/2024.
 - Dray Car S.r.l. ha presentato polizza fideiussoria n. 1999968 stipulata con REVO Insurance S.p.A. – Agenzia Assiteca-Milano in data 21/06/2023, per l'importo di €. 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00).
5. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'Accordo Quadro: in particolare, la presente cauzione verrà svincolata per una quota pari all'incidenza percentuale degli Appalti Specifici affidati rispetto al valore complessivo dell'appalto specifico, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del medesimo, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla stessa.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da ConSer V.C.O., qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.
7. Con riferimento al singolo appalto specifico, il Fornitore dovrà dimostrare il possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all'esecuzione dell'appalto ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, per qualsiasi danno a beni e/o persone, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo del Committente. I massimali previsti per la garanzia a copertura RCT non sono inferiori ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso. Le ulteriori garanzie e clausole richieste sono meglio individuate nello schema di contratto relativo agli Appalti Specifici.
8. Al Fornitore sarà richiesta, all'atto della stipula dei contratti relativi agli Appalti Specifici derivanti dal presente Accordo Quadro, una garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 10% del

valore del contratto, come determinato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

Art. 6 - Aggiudicazione degli Appalti Specifici

1. Dato atto che l'Accordo Quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi nonché le condizioni oggettive per determinare quale dei Fornitori effettuerà la prestazione, di norma gli Appalti Specifici saranno aggiudicati secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

2. Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, il Committente potrà affidare, uno o più Appalti Specifici alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, a uno dei Fornitori che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro.

3. Il singolo Fornitore potrà risultare affidatario di più Appalti Specifici solo se in possesso di comprovata capacità tecnico-organizzativa idonea all'effettuazione contemporanea dei servizi richiesti.

4. Per l'affidamento degli Appalti Specifici in favore dei Fornitori che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro, il Committente, senza doverne dare motivazione, affida l'Appalto Specifico al Fornitore che ha offerto, in fase di gara, il miglior ribasso medio ponderato come risultante dalla seguente graduatoria di aggiudicazione:

Graduatoria di aggiudicazione	Ribasso medio ponderato offerto
1. Farid Industrie S.p.A.	3,250%
2. Dray Car S.r.l.	0,615%

e che ha dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del capitolato tecnico, riferiti allo specifico elenco veicoli oggetto di affidamento.

5. Il Committente potrà derogare dalla precedente regola e affidare, motivatamente, l'Appalto Specifico a Fornitore diverso o ulteriore, qualora la sede operativa dell'officina del Fornitore primo in graduatoria sia posta a una distanza stradale maggiore o uguale a 10 (dieci) km dalla sede territoriale ConSer di riferimento rispetto alla più vicina officina degli aggiudicatari che seguono in graduatoria per il medesimo lotto. In tal caso il Committente potrà affidare l'Appalto Specifico al Fornitore che dispone del punto vendita più vicino, fatta salva la possibilità di richiesta di miglioramento dell'offerta economica da questi presentata.

6. Per l'affidamento degli Appalti Specifici, il Committente farà riferimento:

- Alla graduatoria di aggiudicazione;
- All'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del capitolato tecnico in relazione all' specifico elenco veicoli posto ad oggetto dell'Appalto Specifico;
- Alla distanza dell'officina dalla sede di riferimento ConSer corrispondente alla distanza stradale calcolata con riferimento al percorso più corto, idoneo a spostamenti con veicoli industriali pesanti, in termini di km. tra l'officina offerente e la sede ConSer di riferimento relativa al lotto/i oggetto di affidamento e indicata nell'allegato 1 al capitolato tecnico (Villadossola, Verbania, Mergozzo, Omegna). Ai fini della verifica della distanza si farà riferimento al sito web <https://www.google.it/maps/>.

7. Nella documentazione relativa all'appalto specifico e comunque nel contratto, ConSer V.C.O.:

- determinerà la fissazione dei livelli di servizio delle prestazioni oggetto contrattuale;
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale, in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 21 dello schema di contratto riferito agli Appalti Specifici;
- potrà prevedere obblighi di garanzia assicurativa;
- indicherà le informazioni necessarie all'attuazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016;
- determinerà la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

8. I contratti di servizio derivanti dagli Appalti Specifici:

- determinano l'importo contrattuale e l'importo dei servizi e le clausole di revisione prezzi;
- contengono l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione dei servizi;
- prevedono la durata del contratto di servizio;
- predispongono il documento dei rischi da interferenze.

9. Per effetto dell'aggiudicazione degli Appalti Specifici, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire i servizi richiesti nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte del Committente nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dai Fornitori, i quali, infatti, saranno tenuti a svolgere le attività, effettuare i servizi solo a seguito della sottoscrizione dei contratti di servizio derivati dagli Appalti Specifici.

Art. 7 - Prezzi e corrispettivi degli appalti specifici

1. Per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, i corrispettivi per ciascun Appalto Specifico saranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'“Offerta Economica”, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore. Tali corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. ConSer V.C.O., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, prima dell'aggiudicazione dell'Appalto Specifico, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede indicherà i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
5. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La già menzionata integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dal Committente, il riferimento al singolo contratto di servizio cui si riferisce, al CIG “derivato” rispetto a quello dell'Accordo Quadro.
8. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Committente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, il Committente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
10. Rimane inteso che ConSer V.C.O., prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. Il Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto di servizio, in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
12. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.lgs. n. 231/2002 s.m.i.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate, in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli contratti di servizio, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
16. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di servizio e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC.
17. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di ConSer V.C.O., nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

18. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

19. L'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, nella misura del 20% è applicabile esclusivamente sul valore dei singoli Appalti Specifici e sarà corrisposta al Fornitore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei servizi relativi a ciascuno degli Appalti Specifici, previa stipula delle fidejussioni previste.

Art. 8 - Condizioni economiche predefinite da ConSer V.C.O.

1. Le offerte economiche presentate dagli operatori economici per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro costituiranno il prezzo base applicato per l'esecuzione degli Appalti Specifici.

Ciò premesso, si applicheranno le seguenti condizioni:

8.1. costo dei materiali

1. Il costo dei materiali di consumo ordinari si intende compreso in quello della manodopera, espresso in termini di incidenza percentuale sul costo orario.

8.2. costo dei ricambi e dei lubrificanti originali o di "qualità corrispondente"

1. Il prezzo dei pezzi di ricambio e dei lubrificanti da addebitare al Committente per i servizi manutentivi svolti sarà pari al listino prezzi ufficiale pubblicato dalla ditta produttrice del telaio/attrezzatura/ricambio originale, scontato 10%, cui sarà applicato lo sconto percentuale base offerto dall'operatore economico per l'aggiudicazione dell'accordo quadro.

8.3. costo per la presa e resa di un veicolo

1. Per le singole operazioni di ritiro o di riconsegna effettuate, indipendentemente dalla sede del Committente ove lo stesso sia dislocato o dalla possibilità di effettuare o meno un "cambio mezzo" (consegna mezzo riparato e contestuale ritiro di veicolo da riparare) sarà riconosciuto un importo forfettario pari a 4 ore, valorizzate al costo orario della manodopera offerto.

Art. 9 - Obbligazioni generali dei Fornitori

1. Oltre agli obblighi definiti dall'art. 11 del capitolato tecnico, sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. I Fornitori si obbligano ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel capitolato tecnico e nei contratti.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nei contratti. In ogni caso i Fornitori si obbligano a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dei Fornitori, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei contratti, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di ConSer V.C.O., assumendosene ogni relativa alea.

5. I Fornitori si impegnano espressamente a:

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, avvalendosi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a ConSer V.C.O., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ConSer V.C.O.;

- f. comunicare tempestivamente a ConSer V.C.O., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g. manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti, eventualmente da svolgersi presso ConSer V.C.O., dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro di ConSer V.C.O., con modalità e tempi concordati con il medesimo.
7. I Fornitori si impegnano, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e rinunciano espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ConSer V.C.O.
8. I Fornitori si obbligano, inoltre a dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O., di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli contratti.
9. I Fornitori prendono atto e accettano che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro siano prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di ConSer V.C.O.
10. I servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto il Committente, per quanto di propria competenza, può affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - Obbligazioni specifiche dei Fornitori

- 1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ha l'obbligo di:
 - a. comunicare ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b. comunicare tempestivamente l'eventuale modifica, che possa intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, inerente ai requisiti speciali di capacità tecnica dichiarati in offerta.
- 2. Il singolo Fornitore dovrà nominare un responsabile che è il referente nei confronti del Committente, e ha la capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
- 3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il responsabile, dovrà darne immediata comunicazione scritta.
- 4. Qualora i Fornitori comunichino nuovi elementi della capacità tecnica (es.: cambio sito produttivo, modifica attrezzature tecniche, ecc.), il Committente si riserva di effettuare le verifiche del caso.

Art. 11 - Responsabilità per la gestione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici

- 1. La sottoscrizione del presente contratto implica, da parte del Fornitore, la conoscenza di tutte le norme, generali e particolari, nonché di tutte le condizioni che regolano l'affidamento e delle circostanze che possono influire sulla base del prezzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi condizione sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.
- 2. È responsabile, inoltre, di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della ditta nei confronti del Committente, del vettore da esso incaricato dei trasporti o di terzi, sollevando così il Committente da qualsivoglia responsabilità civile o penale.
- 3. Per tutto quanto non coperto dalle polizze assicurative di cui all'art. 5, il Fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Committente.

Art. 12 - Cessione dei contratti

- 1. È fatto assoluto divieto ai Fornitori di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli contratti, a pena di nullità della cessione medesima.
- 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il contratto.

3. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 116 del codice, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.

Art. 13 - Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le pubbliche amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l'Accordo Quadro e/o singoli contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro, ConSer provvederà a richiedere, a mezzo mail PEC, la regolarizzazione degli adempimenti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. Qualora, decorso tale termine, sussista ancora l'inadempienza, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

4. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con mail PEC, l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo;
- b. qualora il Fornitore attui comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici, ivi includendo tra le predette ipotesi la mancata presentazione di offerta, o di offerta idonea, per più di tre Appalti Specifici;
- c. qualora il Fornitore non accetti l'affidamento di anche un solo appalto specifico o non partecipi per due volte consecutive ai rilanci competitivi eventualmente indetti per l'affidamento dei medesimi;
- d. qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un appalto specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel capitolato tecnico, ovvero quelle eventualmente precisate per l'appalto specifico, ovvero qualora vi siano rilevanti ed evidenti difformità di quanto offerto e/o fornito rispetto a quanto descritto nel capitolato tecnico;
- e. quando la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode;
- f. mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.

5. In caso di risoluzione anche di uno solo dei contratti, il Committente si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il contratto.

6. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo. In tal caso il Fornitore si impegna a attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Committente

7. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici.

8. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Committente è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede il Committente.

Art. 14 - Forma del contratto e spese contrattuali

1. Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.

2. Il contratto, ancorché redatto nella forma della scrittura privata, è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, in forza dell'articolo 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, l'importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe, la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le Parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l'apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Art. 15 - Privacy ed accesso agli atti

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito. L'informativa integrale è disponibile al link <http://www.conservco.it/it/privacy-policy>.

Art. 16 - Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l'arbitrato.

ALLEGATI

Le parti approvano i seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e restano depositati presso la stazione appaltante:

- visura CCIAA
- capitolato tecnico
- schema di contratto Appalti Specifici
- offerta
- garanzia

APPROVAZIONE E FIRME

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 4 Durata e modifiche dell'Accordo Quadro – Durata degli Appalti Specifici
- Art. 6 Aggiudicazione degli Appalti Specifici
- Art. 7 Prezzi e corrispettivi degli Appalti Specifici
- Art. 8 Condizioni economiche predefinite da ConSer V.C.O.
- Art. 13 Risoluzione dell'Accordo Quadro
- Art. 16 Foro competente

Letto, confermato e sottoscritto

Il Fornitore

Il Committente
ConSer V.C.O. S.p.A.

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il Sottoscritto ing. Alberto Colombo, nella Sua qualità di Direttore di ConSer V.C.O. S.p.A., visto l'art. 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, DICHIARA che l'imposta di bollo, è stata assolta in modo virtuale, nella misura di n. 1 marca da €. 16,00 ogni foglio costituito da n. 100 righe, tramite apposizione e annullamento delle marche da bollo su copia cartacea trattenuta presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, dichiarando a tal proposito inoltre che le marche da bollo applicate hanno i seguenti identificativi: 01211200961882, 01211200961871, 01211200961860, 01211200961859, 01211200961848.